

Codice A1305A

D.D. 23 settembre 2016, n. 233

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili, siti nei Comuni di BIELLA (BI) e CANDELO (BI), necessari per costruzione nuovi gasdotti "Ricollegamento Spina di Biella", "Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo" e "Ricollegamento Derivazione per Cossato".

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 22.02.2013, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, dei nuovi gasdotti "Ricollegamento Spina di Biella" - DN 200 (8") - 12 bar", "Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo - DN 200 (8") - 12 bar" e "Ricollegamento Derivazione per Cossato - DN 200 (8") - 12 bar", tutti localizzati nei Comuni di BIELLA (BI) e CANDELO (BI), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 02.10.2013 ed in data 18.12.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 176 in data 01.07.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 22.02.2013, come integrato dalla documentazione presentata in data 02.10.2013 durante la riunione della Conferenza sopraccitata;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:
 - ml. 6,00 per parte dall'asse della tubazione libera;
 - ml. 4,50 per parte dall'asse della tubazione protetta;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Considerato che con la sopraccitata determinazione n. 176/2014, il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e dell'art. 10 L. R. 40/1998 e s.m.i., aveva escluso il progetto del gasdotto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere - ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, nonché servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore barrato verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 11.01.2016.

Preso atto che, a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento, nonché della pubblicazione ed affissione dell'avviso sopraccitato non sono pervenute osservazioni scritte da parte delle Ditte interessate dall'opera.

Considerato che in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di CANDELO (BI), risulta agli atti il provvedimento di questa Struttura n. 904 in data 08.09.1999, con il quale è stata dichiarata l'inesistenza di terreni vincolati ad Uso Civico nel territorio comunale e quindi la chiusura delle operazioni di accertamento demaniale;

Considerato che, sempre in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di BIELLA (BI), dall'esame degli atti depositati presso questa Struttura, nonché dai successivi accertamenti effettuati risultano agli atti (oltre a provvedimenti di legittimazione ecc.) tre Decreti Commissariali di accertamento ed assegnazione a categoria datati 20.10.1936 - 21.10.1936 e 16.05.1939, che però

identificano i beni vincolati da uso civico su cartografia antica (Piemontese) per cui è impossibile una verifica di eventuali interferenze con il tracciato dei nuovi gasdotti senza una preventiva trasposizione cartografica.

Considerato che l'Uso Civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, sarà in ogni caso necessario:

- Che il Comune di BIELLA (BI) affidi ad un Perito di fiducia (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.), l'incarico di effettuare la trasposizione cartografica della Mappa antica (Piemontese) sulla mappa catastale attuale (N.C.T.), al fine di individuare con esattezza la posizione e la consistenza dei beni gravati da Uso Civico sull'intero territorio comunale.
- Che il Comune di BIELLA (BI), qualora al termine della predetta operazione risultasse che i nuovi gasdotti attraversano terreni vincolati, presenti istanza di concessione amministrativa, (ai sensi della L.R. n. 29/2009), al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, che provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione;
- Che SNAM Rete Gas S.p.A. corrisponda al Comune di BIELLA (BI) qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati) un adeguato indennizzo per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico che sarà definito dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione.

Rilevato che, in carenza dell'accertamento demaniale relativo al Comune di BIELLA (BI), è impossibile individuare delle interferenze tra il tracciato dei nuovi gasdotti ed eventuali terreni vincolati.

Rilevato che le procedure di nomina del Perito Istruttore e le stesse operazioni di accertamento demaniale devono ancora iniziare e si protrarranno comunque per parecchi mesi.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare, (alla luce di quanto sopra esposto), l'autorizzazione preliminare in materia di Usi Civici ex art. 4 comma 1 lett. b) L.R. n. 29/2009 per il tracciato dei nuovi gasdotti di che trattasi, localizzati nel Comune di BIELLA (BI), al fine di consentire un sollecito inizio dei lavori di che trattasi nelle more dell'effettuazione dei sopraccitati accertamenti e dell'eventuale successivo provvedimento regionale di autorizzazione in quanto:

1. l'esecuzione delle opere comporterà un'occupazione dei fondi agricoli le cui mutazioni saranno a carattere temporaneo (max. 12 mesi per tutto il tracciato) e completamente reversibili;
2. a lavori ultimati, i fondi medesimi saranno prontamente riconsegnati da SNAM Rete Gas ai legittimi conduttori, per la ripresa delle ordinarie coltivazioni;
3. i lavori in argomento sono esclusi dalla procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs 42/2004, come risulta dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione n. 176/2014.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM, in quanto nulla – osta ad un sollecito inizio dei lavori di che trattasi.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nei Comuni di BIELLA (BI) e CANDELO (BI), interessati dal tracciato dei nuovi gasdotti "Ricollegamento Spina di Biella" - DN 200 (8") - 12 bar", "Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo - DN 200 (8") - 12 bar" e "Ricollegamento Derivazione per Cossato - DN 200 (8") - 12 bar", meglio individuati con il colore rosso barrato nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- 1.2 L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- 1.3 L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **metri 6,00** dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
- 1.4 Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- 1.5 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
- 1.6 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- 1.7 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
- 1.8 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nei Comuni di BIELLA (BI) e CANDELO (BI), interessati dal tracciato dei nuovi gasdotti "Ricollegamento Spina di Biella" - DN 200 (8") - 12 bar", "Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo - DN 200 (8") - 12 bar" e "Ricollegamento Derivazione per Cossato - DN 200 (8") - 12 bar", meglio individuati con il colore verde barrato nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max. 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

E' concesso alla SNAM Rete Gas S.p.A. il nulla-osta provvisorio per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla conclusione dei lavori sui terreni di seguito elencati, tutti censiti al N.C.T. del Comune di BIELLA (BI):

- Foglio 67 - mapp. n. 595 - 596 - 597 - 598 e 789;

Tutti necessari per la costruzione dei nuovi metanodotti, (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea).

Il precitato nulla-osta è rilasciato per quanto riguarda la materia degli usi civici, ha una durata massima di mesi 12 (dodici) e, pertanto, non esime SNAM Rete Gas S.p.A. dal:

- conseguire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 176/2014 citato in premessa;
- corrispondere al Comune di BIELLA (BI), (qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati) un adeguato indennizzo per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico che sarà definito dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione.

ART. 5

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 3, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento - sarà notificato ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto (a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.) almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione, (ovvero di crescita), in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) indicandone, in modo leggibile, le complete generalità.

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento) in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)